


COMUNE DI PESCANTINA
PROVINCIA DI VERONA



**Regolamento per la disciplina del
Referendum consultivo comunale**

Approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 27.01.2016

Regolamento per la disciplina del Referendum consultivo comunale

INDICE

Titolo Primo - I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

ART. 2 OGGETTO DEL REFERENDUM

ART. 3 TITOLARI DEL DIRITTO DI INIZIATIVE

ART. 4 PROMOZIONE DEL REFERENDUM

ART. 5 DATA DI EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM

Titolo Secondo - VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ

ART. 6 COMMISSIONE PER L'AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO

ART. 7 ESAME DEL QUESITO

ART. 8 COMUNICAZIONE SUI RISULTATI DELLA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM

ART. 9 RACCOLTA DELLE FIRME

ART. 10 AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

ART. 11 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

Titolo Terzo - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ART. 12 INDIZIONE

ART. 13 PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM

ART. 14 REVOCA DEL REFERENDUM

ART. 15 DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

ART. 16 LA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ART. 17 UFFICIO DI SEZIONE

ART. 18 PROPAGANDA ELETTORALE DEL/DEI REFERENDUM

ART. 19 OPERAZIONI DI VOTO

ART. 20 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

ART. 21 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Titolo Quarto - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO

ART. 23 RINUNCIA DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

ART. 24 DISPOSIZIONI APPLICABILI

ART. 25 SPESE

ART. 26 ENTRATA IN VIGORE

Titolo Primo

I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Comunale, le modalità per l'ammissibilità e lo svolgimento del referendum consultivo comunale, ritenuto un valido strumento per consentire una effettiva partecipazione dei cittadini all'amministrazione dell'Ente e favorire un rapporto di collaborazione fra i cittadini e l'istituzione.
2. Il referendum è indetto per tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune compresi gli iscritti all'Aire e i cittadini comunitari iscritti nelle liste aggiunte risultanti all'ultima revisione dinamica.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità oppure su questioni attinenti allo sviluppo economico, scolastico, sociale e culturale.
4. Con il referendum consultivo si possono sottoporre agli elettori fino ad un massimo di tre proposte per ogni quesito sottoposto.
5. La consultazione referendaria costituisce strumento di partecipazione popolare all'elaborazione delle scelte amministrative.

ART. 2 OGGETTO DEL REFERENDUM

1. Il referendum di cui al presente regolamento può essere solo consultivo ed avere per oggetto materie regolate da atti normativi di carattere generale, quali regolamenti o programmi e relazioni, oppure questioni attinenti allo sviluppo economico, scolastico, culturale e sociale, eccetto quelle materie indicate al comma 3 dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale.
2. Ove una proposta di consultazione referendaria sia stata dichiarata inammissibile, esclusivamente per motivi di irregolarità procedurali, l'istanza potrà essere ripresentata e la procedura referendaria potrà essere nuovamente avviata sulle stesse proposte.
3. Qualora il quesito sottoposto dai proponenti agli elettori comporti riflessi finanziari nell'ambito del bilancio comunale devono essere indicate le modalità di copertura di tali oneri. A tale fine i promotori del Comitato referendario potranno avvalersi della collaborazione dell'ufficio competente alla determinazione dei suddetti elementi di ordine finanziario.
4. Il referendum consultivo è indetto per materie di esclusiva competenza comunale, per le quali non è comunque necessaria l'autorizzazione di altre autorità né il concorso di altri enti.

ART. 3 TITOLARI DEL DIRITTO DI INIZIATIVE

1. Il Sindaco indice il referendum su iniziativa di un numero di cittadini non inferiore a quello stabilito dallo Statuto Comunale, ovvero un numero di elettori non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pescantina.
2. Per il calcolo del numero dei cittadini richiedenti si assumono i dati accertati nell'ultima revisione utile delle liste elettorali.

ART. 4 PROMOZIONE DEL REFERENDUM

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum debbono presentare al Protocollo generale del Comune una apposita istanza scritta indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza, redatta in carta libera, deve recare, a pena di inammissibilità, in calce il nome, il cognome, la data, il luogo di nascita, gli estremi di un documento valido di riconoscimento e la firma di almeno 70 (settanta) elettori del Comune di Pescantina.
3. L'Ufficio Elettorale accerta l'effettiva iscrizione alle liste elettorali comunali dei suddetti firmatari. I primi tre firmatari si intendono delegati ad illustrare l'istanza di fronte alla Commissione per l'ammissibilità del quesito e a ricevere le comunicazioni inerenti lo svolgimento delle operazioni referendarie.
4. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve essere formulata in modo semplice, chiaro ed univoco, così da consentire un'agevole e obiettiva libertà di opzione.
5. Qualora l'istanza riguardi un referendum consultivo che prospetti alla consultazione popolare più proposte, il quesito dovrà essere completato con la formula "quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per ..." cui dovrà seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene richiesto il referendum.

ART. 5 DATA DI EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM

1. Ogni anno solare può aver luogo una sola consultazione referendaria, riferita ad uno o più quesiti di referendum nel numero massimo di cinque, in una giornata di domenica, non coincidente con consultazioni elettorali comunali e/o provinciali dalle ore 9.00 alle ore 21.00.
2. La consultazione referendaria non può comunque aver luogo nei periodi compresi tra il 1 luglio e il 30 settembre e il 1 dicembre e il 31 gennaio.
3. Nel fissare il giorno in cui dovrà tenersi la consultazione il Sindaco, se possibile, dovrà garantire l'accorpamento di più proposte referendarie.

Titolo Secondo

VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA'

ART. 6 COMMISSIONE PER L'AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO

1. L'ammissibilità del quesito referendario è stabilita da apposita Commissione composta da 3 membri individuati con l'adozione del presente regolamento:

- a) Il Segretario generale;
- b) Il Responsabile dell'Area Amministrativa;
- c) Il Responsabile di Area competente per materia oggetto del quesito referendario.

Qualora il quesito riguardi le competenze del Responsabile di cui alla lettera b) il membro sub c) sarà il Responsabile dell'Area finanziaria.

2. Per la validità delle sedute, non pubbliche, è richiesta la presenza di tutti i membri della Commissione. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza, sono verbalizzate e devono essere tempestivamente comunicate al Sindaco e ai Capigruppo consiliari. Le sue decisioni sono definitive e avverso di esse non è ammesso reclamo ad alcun altro organo comunale.

3. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o indennità.

4. La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo decide sull'ammissibilità dei referendum, nel rispetto di quanto prescritto agli articoli 2 e 4, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta.

5. Le modalità procedurali a cui si deve attenere la Commissione sono stabilite al successivo art. 7 del presente regolamento.

6. Le deliberazioni della Commissione sono motivate e, quando siano di rigetto, devono altresì indicare le norme che lo hanno determinato.

ART. 7 ESAME DEL QUESITO

1. L'ammissibilità e la correttezza delle proposte referendarie promosse dai cittadini è espressa in via obbligatoria, vincolante e definitiva, dalla Commissione per l'ammissibilità del quesito di cui all'articolo precedente. Il Sindaco trasmette alla Commissione le proposte di referendum entro venti giorni dal loro ricevimento.

2. I tre promotori delegati di cui all'art. 4, comma 2, possono chiedere audizione alla Commissione per l'ammissibilità del quesito per integrare, fermi restando i termini della proposta, le motivazioni della loro istanza. A tal fine, e altresì se lo ritenga comunque opportuno al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio, la Commissione invierà loro un avviso di convocazione per la riunione dedicata all'esame della proposta referendaria. I promotori delegati hanno diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.

3. Sulla base dei risultati delle operazioni di verifica la Commissione per l'ammissibilità del quesito dà atto formalmente della ammissibilità o inammissibilità della richiesta di referendum esplicitandone le ragioni e invia il verbale al Sindaco.

4. Qualora la Commissione per l'ammissibilità del quesito riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione dell'istanza e della prescritta documentazione, deve stabilire un termine per le eventuali sanatorie o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

5. La Commissione, ove ritenga che il referendum proposto sia ammissibile, ma che il quesito referendario non sia sufficientemente chiaro nella formulazione, concede ai proponenti un termine, non inferiore a quindici giorni, per la riformulazione del quesito. Ove la riformulazione non venga trasmessa alla Commissione nel termine assegnato ovvero non sia idonea a superare le osservazioni avanzate, la Commissione dichiara la proposta inammissibile.

ART. 8 COMUNICAZIONE SUI RISULTATI DELLA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM

1. Qualora la proposta sia stata dichiarata ammissibile dall'apposita Commissione per l'ammissibilità del quesito, il Sindaco, entro 15 giorni dal ricevimento, notifica al Comitato promotore la decisione della Commissione e il quorum delle firme necessarie ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Comunale.

2. Qualora la proposta di referendum sia stata dichiarata inammissibile il Sindaco provvede a darne comunicazione nelle stesse forme previste dal comma precedente.

ART. 9 RACCOLTA DELLE FIRME

1. La raccolta delle firme dei referendum promossi dai cittadini è effettuata su fogli vidimati dal competente ufficio comunale e deve essere conclusa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della loro consegna. Ciascuno di essi deve recare, stampato o dattiloscritto in epigrafe a cura e a carico del Comitato promotore, il testo della proposta formulata nell'istanza di referendum dichiarata ammissibile dalla Commissione.

2. Il Comitato Promotore, entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione di ammissibilità espressa dalla Commissione per l'ammissibilità del quesito, trasmette all'Ufficio Elettorale i fogli predisposti per la raccolta delle firme dei referendum. L'Ufficio Elettorale, entro 10 giorni, provvede a completare i fogli, apponendovi il numero d'ordine, il timbro, la data e la firma.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che i fogli contenenti le firme siano depositati, l'Ufficio Elettorale dichiara non raggiunto il numero prescritto e chiusa la raccolta delle firme e ne dà comunicazione al Sindaco che provvede ad informare tempestivamente il Comitato promotore.

ART. 10 AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita, estremi di un documento valido di riconoscimento e residenza.
2. Sono competenti ad eseguire l'autenticazione i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti d'Appello e dei tribunali, i segretari delle Procure della Repubblica, il sindaco, gli assessori comunali, il segretario comunale e i funzionari incaricati dal sindaco. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al Sindaco.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
4. La raccolta delle firme ove sia disposta anche presso l'Ufficio Elettorale dovrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico dell'ufficio stesso.

ART. 11 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

1. La richiesta di referendum, corredata dei fogli di cui all'art. 9, recanti le firme autenticate e della attestazione, anche collettiva, dell'Ufficio Elettorale della effettiva iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali comunali, deve essere presentata dai promotori al Sindaco entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la raccolta delle firme e depositata al Protocollo dell'ente.
2. L'Ufficio Elettorale entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiori a quello minimo previsto dall'art. 3 e ne dà comunicazione al Sindaco e al Comitato Promotore.

Titolo Terzo

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ART. 12 INDIZIONE

1. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione che il numero di firme valide è stato raccolto nel termine dettato dal precedente art. 9 del presente regolamento, entro venti giorni, deve convocare il Consiglio Comunale presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione per l'ammissibilità del quesito e la proposta di deliberazione per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per la previsione della spesa.
2. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 6, al fine del contenimento delle spese può proporre al Consiglio Comunale l'accorpamento di più referendum nella medesima consultazione. I quesiti sottoposti a referendum non potranno in ogni caso essere più di cinque. L'atto deliberativo deve contenere il testo esatto del quesito o dei quesiti referendari, la quantificazione e la previsione della spesa necessaria per l'espletamento della consultazione referendaria.
3. In attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale, il Sindaco indice il referendum, salvo i casi previsti dagli art. 5 comma 2, e artt. 13 e 14 del presente regolamento, in una data che non può essere né inferiore a 60 né superiore a 120 giorni dalla deliberazione consiliare. L'atto di indizione elenca per ciascun referendum, nel rispetto del numero d'ordine, i quesiti o le proposte da sottoporre agli elettori.
4. Il Sindaco dà pubblicità al referendum mediante avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio, tramite manifesti da affiggersi nelle bacheche ed in altri luoghi pubblici e/o tramite altri strumenti all'uopo adeguati. Nei manifesti e/o altri strumenti all'uopo individuati per la comunicazione saranno precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno, l'orario e il luogo della votazione, il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
5. Il Sindaco nel medesimo atto provvede altresì a costituire, presso l'Ufficio Elettorale comunale, la Commissione per lo svolgimento del referendum composta dal responsabile dell'Area che è competente per i Servizi Demografici ed Elettorali, che la presiede, e da due dipendenti comunali.
6. Entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della notizia dell'indizione del e/o dei referendum sull'Albo Pretorio devono pervenire al Protocollo generale, ove intendano costituirsi, la domanda del e/o dei Comitati contrari all'approvazione dei quesiti referendari che seguono le regole di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ART. 13 PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum non può essere effettuato:
 - a) nei sei mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio comunale;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio comunale;
 - c) nei tre mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale;
 - d) contestualmente ad altre consultazioni elettorali comunali e provinciali.
2. Nei casi previsti dal comma precedente, il referendum si svolgerà entro i sessanta giorni successivi allo spirare della causa di sospensione, nel rispetto delle procedure stabilite dal precedente art. 12.

ART. 14 REVOCA DEL REFERENDUM

1. Il referendum può essere revocato qualora gli organi comunali competenti abbiano adottato un atto o una deliberazione sulla stessa materia oggetto della proposta referendaria.

2. La Commissione per l'ammissibilità del quesito, cui è trasmesso immediatamente l'atto o la delibera esecutiva, stabilisce insindacabilmente entro dieci giorni se la proposta referendaria sia da considerarsi assorbita dal contenuto della deliberazione o se debba comunque procedersi allo svolgimento delle operazioni referendarie.
3. Il Sindaco, tramite manifesti e/o altri strumenti all'uopo adeguati, comunica tempestivamente alla cittadinanza l'eventuale revoca del referendum e le ragioni che l'hanno consentita.
4. La presa d'atto della revoca di un referendum dovrà essere oggetto di deliberazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

ART. 15 DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini di cui all'art. 1 comma 2.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Ai soli fini dei referendum comunali di cui al presente regolamento, saranno ammessi al voto gli elettori risultanti dall'ultima revisione dinamica.
4. Gli elettori dovranno presentarsi al seggio muniti del documento elettorale previsto dalla normativa vigente al momento del Referendum.

ART. 16 LA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

1. La Commissione per lo svolgimento del referendum ha lo scopo di provvedere al coordinamento ed alla organizzazione di tutte le operazioni elettorali e di sovrintendere a tutte le operazioni referendarie.
2. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, la Commissione per lo svolgimento del referendum predisponde il calendario di tutte le operazioni referendarie.
3. La Commissione per lo svolgimento del referendum, integrata da due Presidenti di sezione scelti mediante sorteggio dalla stessa Commissione prima della votazione referendaria, procede, in pubblica adunanza, entro il giorno immediatamente successivo alle operazioni di voto:
 - all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto;
 - all'accertamento del numero dei votanti e quindi alla somma dei voti validamente espressi;
 - alla verifica della quota percentuale minima per la validità della consultazione;
 - al riesame e alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - alla verifica, ove lo ritenga necessario, dei verbali delle votazioni delle sezioni cui si riferiscono i reclami, procedendo all'eventuale correzione degli errori nei risultati;
 - alla proclamazione dei risultati definitivi del o dei referendum.
4. Di tali operazioni è redatto verbale depositato presso l'Ufficio Elettorale e trasmesso in copia al Sindaco e ai Comitati referendari regolarmente costituitisi.

ART. 17 UFFICIO DI SEZIONE

1. Per quanto attiene alla ripartizione del Comune in sezioni verrà fatto riferimento alle sezioni elettorali già costituite ai sensi della normativa vigente.
2. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio di sezione composto da un Presidente, da tre scrutatori di cui uno a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e da un Segretario.
3. La Commissione elettorale comunale provvede alla nomina dei Presidenti di seggio e degli scrutatori sulla base dell'albo dei presidenti e degli scrutatori presenti presso l'Ufficio elettorale.
4. Per i compensi dei componenti degli Uffici di sezione verrà fatto riferimento alla normativa vigente al momento della consultazione referendaria.

ART. 18 PROPAGANDA ELETTORALE DEL/DEI REFERENDUM

1. Il Comitato e/o i Comitati promotori, il Comitato e/o i Comitati contrari all'approvazione dei quesiti referendari, che ne abbiano fatto regolare richiesta hanno diritto di svolgere apposita propaganda elettorale sui temi referendari nei termini e secondo le modalità previste dalle normative in vigore.
2. La propaganda, a cura degli interessati, può essere effettuata mediante affissione di manifesti sugli spazi appositamente predisposti a cura dell'Amministrazione Comunale.
3. Per l'assegnazione degli spazi prescritti deve essere rivolta istanza alla Giunta Comunale da parte dei Comitati promotori dei referendum ed eventualmente dei Comitati contrari all'approvazione dei quesiti referendari entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data della votazione. La Giunta Comunale, tra il 33° e 31° giorno precedente la data della votazione ripartisce gli spazi delimitati in parti uguali fra tutti i richiedenti, assegnandoli secondo l'ordine di presentazione della relativa istanza. Effettuata la ripartizione, il Sindaco, dispone la notifica ai comitati promotori ed eventualmente ai comitati contrari all'approvazione dei quesiti referendari, degli spazi loro attribuiti.
4. La propaganda per il referendum è ammessa dalla data di indizione dello stesso e deve avere termine entro le ore 24.00 del secondo giorno antecedente la consultazione referendaria.
5. Le modalità di svolgimento della campagna referendaria sono disciplinate, per quanto non previsto dal presente Regolamento, dalla normativa vigente.

ART. 19 OPERAZIONI DI VOTO

1. Dalle ore 6.00 alle ore 6.30 i Presidenti di Sezione ricevono il materiale occorrente per le operazioni di voto presso l'Ufficio Elettorale Comunale.

2. L'Ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6.45 del giorno della votazione provvedendo alle operazioni preliminari alla votazione.
3. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta referendaria, devono possedere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali, con la dicitura "Referendum comunale".
4. Esse contengono la proposta, corredata dei relativi quesiti avanzati dai proponenti formulata nella richiesta di referendum dichiarata ammissibile, letteralmente riprodotta a caratteri chiaramente leggibili. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di sezione secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.
5. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
7. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9.00 della giornata di domenica fissata dall'atto di indizione del referendum e terminano alle ore 21.00 dello stesso giorno. Sono ammessi a votare gli elettori presenti all'interno del seggio al momento della chiusura.

ART. 20 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento. Concluse le operazioni tutto il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato all'Ufficio Elettorale.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni della Commissione per lo svolgimento del referendum, possono assistere, un rappresentante di ognuno dei Comitati referendari, designati dai rispettivi delegati.
3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto sindacale di indizione.

ART. 21 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale della Commissione per lo svolgimento del referendum di cui all'art. 16 comma 4, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti in luoghi pubblici;
 - b) ai Consiglieri comunali mediante l'invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum;
 - c) al Comitato Promotore e al Comitato per il rigetto dei quesiti referendari.
2. Eventuali ricorsi contro la proclamazione dovranno essere presentati entro cinque giorni alla Commissione per lo svolgimento del referendum e su di essi deciderà inappellabilmente la stessa Commissione per lo svolgimento del referendum integrata dai membri della Commissione elettorale comunale entro i successivi cinque giorni.

Titolo Quarto

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione hanno partecipato almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto e se ha conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
2. Se l'esito del referendum è valido, il Consiglio Comunale deve essere convocato entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati per prendere formalmente atto del risultato della consultazione referendaria.
3. L'esito del referendum non è vincolante per l'Amministrazione (art.34 Statuto), la quale ha comunque, sempre il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico – finanziarie in ordine alla eventuale adozione di atti, non potendosi trasferire e riassorbire, nella espressione della volontà popolare, la discrezionalità e le responsabilità connesse alle funzioni proprie ed esclusive dell'amministrazione pubblica.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria in successivi provvedimenti riguardanti la materia oggetto del referendum deve essere adeguatamente motivato dagli organi competenti, qualora ritengano di non conformare la propria azione all'esito della consultazione.
5. Le decisioni degli organi competenti vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.

ART. 23 RINUNCIA DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

1. Il Comitato dei cittadini promotore dell'istanza di referendum può rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie fino al momento della pronuncia della Commissione sull'ammissibilità del referendum. A questo fine, dovrà inoltrare un'apposita istanza scritta al Sindaco corredata delle firme di almeno i quattro quinti dei firmatari dell'istanza di cui all'art. 4.

ART. 24 DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dallo Statuto e dal presente regolamento, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di consultazioni elettorali e referendarie.
2. Per i procedimenti la cui istanza venga depositata tra il 20 dicembre ed il 10 gennaio ovvero dal 1° al 31 agosto, i soli termini previsti dall'art. 9 comma 2 possono essere aumentati fino al doppio, previa comunicazione ai promotori da parte del responsabile del procedimento.

ART. 25 SPESE

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune fatto salvo quanto disposto dagli artt. 9 comma 1.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.
3. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie, comprensiva dell'impegno di spesa, è affidata al responsabile di area cui afferisce il servizio elettorale del Comune, che si avvale di tutti gli uffici il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza degli stessi.

ART. 26 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato dal Consiglio Comunale.